

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 181**

**OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Anno scolastico 2018/2019. Periodo: 17 settembre 2018 - 29 marzo 2019.**


L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 08 (otto) del mese di novembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali, nominata con Decreto Sindacale n. 7 del 14 giugno 2016 e confermata con Decreto Sindacale n. 31 del 15 ottobre 2018, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Lucia Luzza (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, residente a Nicotera (VV), contrada Gatto, snc, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Vibo Salus", con sede legale in Jonadi (VV), via Gandhi, III traversa snc, (partita

*Del.*



IVA 03186760793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia (VV), in data 28 luglio 2011 con il numero R.E.A. 167829, per come risulta da apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che si trova acquisita agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 827 del 13 agosto 2018, è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta tramite Me.Pa. con richiesta di offerta (R.D.O.), per l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido Comunale comprensiva del servizio mensa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di €. 163.545,60 (euro centosessantatremilacinque centoquarantacinque/60) comprensivo di IVA se dovuta e di ogni onere, nessuno escluso;

- che con la stessa determinazione n. 827 del 13 agosto 2018, sono stati approvati il bando di gara, il capitolato d'oneri e la modulistica di gara ed è stata registrata la spesa necessaria per l'esecuzione del servizio secondo le modalità riportate nella medesima determinazione n. 827/2018;

- che con determinazione dirigenziale n. 923 del 14 settembre 2018 (n. 199 del 14 settembre 2018 del registro del Settore 2 – Politiche Sociali), sono stati approvati gli atti di gara dei giorni 7, 10, 12 e 14 settembre 2018 e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto,

in favore della Cooperativa Sociale Vibo Salus, che ha riportato un punteggio di 98,47/100.

- che l'importo complessivo di aggiudicazione, per un periodo di 26 settimane, è pari ad €. 150.000,00, (euro centocinquantamila/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendale che, come dichiarato dalla Cooperativa nell'offerta prodotta, risultano essere di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

- che, per come previsto negli atti di gara, nel caso in cui dovessero pervenire ulteriori finanziamenti, il periodo di apertura sarà prolungato per ulteriori dieci settimane, sino al 14 giugno 2019, con l'applicazione dello stesso ribasso sulla somma stimata, in via approssimativa, di €. 62.706,00 (euro sessantaduemilasettecentosei/00) ed alle condizioni offerte dalla ditta in sede di gara;


- che alla spesa per l'esecuzione del servizio, si farà fronte nel modo seguente:

- per €. 128.326,01 (euro centoventottomilatrecentoventisei/01) con le risorse di cui al D.Lgs. n. 65/2017 (cosiddetta legge sulla buona scuola), incassati sul Capitolo 3013 - Accertamento 2850, giusta reversale di incasso n. 3484/1818 dell'1/8/2018, e in uscita sul Capitolo 8939, Impegno 3927, Misura 12, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Bilancio 2019;

- per €. 41.700,00 (euro quarantunomilasettecento/00) con le somme che saranno incassate dalle rette di frequenza.

- che il servizio è stato avviato in data 17 settembre 2018, giusta determinazione dirigenziale n. 923 del 14 settembre 2018.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non



*[Handwritten signature]*

sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;
- che in data 23 gennaio 2018, l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, comunicava che a carico della Società Cooperativa Sociale "Vibo Salus" e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;
- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 13084692, regolare certificato DURC, con scadenza 09 gennaio 2019;
- che è intenzione delle Parti comparenti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 – Politiche Sociali - Ufficio Servizi Sociali.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato Speciale, ad esso allegato in formato digitale.

**Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la sig.ra Lucia Luzza, Legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Vibo Salus", ha reso la dichiarazione secondo cui la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 2, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

### **Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta



Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**Articolo 4: Oggetto del contratto.**

Il Comune conferisce alla Cooperativa, nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Lucia Luzza, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale - Anno scolastico 2018/2019.

**Articolo 5: Durata dell'appalto.**

Il servizio viene espletato dal 17 settembre 2018 al 29 marzo 2019, per un totale di 26 (ventisei) settimane, con possibilità di prolungamento fino al 14 giugno 2019, pari ad ulteriori dieci settimane.

L'asilo dovrà rimanere aperto secondo il seguente calendario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Sono escluse le festività del Santo Patrono, Natalizie e Pasquali.

**Articolo 6: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, dal 17 settembre 2018 al 29 marzo 2019, è pari a complessivi €. 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Il prezzo complessivo di appalto, verrà corrisposto dal Comune alla Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale a presentazione di regolare fattura. Il pagamento avverrà con atto di

liquidazione del responsabile del servizio interessato, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, fatti salvi eventuali ritardi, non dipendenti dal Comune, per l'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

**Articolo 7: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte della Cooperativa di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 7584594CF5 ed il codice CUP E47D18000450005 assegnati all'intervento.

**Articolo 8: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

conto corrente numero: 0061246

presso Banca Prossima – Piazza Paolo Ferrari, n. 10 – 20121 Milano –



*Pi*

codice IBAN: IT09S0335901600100000061246

La persona delegata ad operare sul conto sopra indicato, in qualità di legale rappresentante, è la sig.ra Luzza Lucia, nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc. Giusta dichiarazione resa dalla Cooperativa in data 16 ottobre 2018 e depositata agli atti.

**Articolo 9: Obblighi della "Cooperativa".**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel bando, nel disciplinare, nel capitolato di gara, allegato al presente contratto in formato digitale, e secondo le modalità integrative ed migliorative proposte dalla ditta in sede di gara.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

**Articolo 10: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;



- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 15 del Capitolato Speciale.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti della Cooperativa, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme



*Pi*

dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**Articolo 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

**Articolo 12: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Articolo 13: Subappalto e cessione del contratto.**

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale, pena la revoca immediata dell'appalto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati (art. 20 del Capitolato Speciale).

**Articolo 14: Cauzione definitiva.**

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 1342922, rilasciata, in data 07 novembre 2018, dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano SPA – Milano, con decorrenza dal 17/9/2018 al 17/9/2019.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione del 50%, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO di sistema di qualità n. 2330 QM conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata in data 29 aprile 2016 (data di prima emissione), con scadenza in data 28 aprile 2019, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.


Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

**Articolo 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

La Cooperativa, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, ha costituito quietanza di pagamento dell'importo di €. 601,00 (euro seicentouno/00), rilasciata dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Lamezia Terme, valida fino al 10 febbraio 2019, quale proroga della Polizza RCT/RCO n. 1233400004.

**Articolo 16: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri**

*Dei*



**lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che la Cooperativa attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

La Cooperativa dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni salariali, previdenziali e assicurative dei contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata in corso

d'appalto nelle summenzionate materie, come in tema d'assicurazioni sociali e di lavori pubblici, che trovi comunque applicabilità al presente appalto.

Il personale impiegato dovrà essere in regola anche rispetto ad ogni prescrizione ed adempimento previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie.

Il Comune di Vibo Valentia dovrà considerarsi sollevato da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.

La Cooperativa è tenuta al costante aggiornamento professionale del personale, pertanto dovrà prevederne, qualora l'Amministrazione comunale organizzasse corsi di formazione per dipendenti di pari qualifica, la partecipazione obbligatoria senza ulteriori oneri per l'Amministrazione appaltante.


La Cooperativa si impegna ad assicurare la continuità del servizio stesso sulla base delle norme che regolamentano la materia.

La Cooperativa è tenuta a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi della legge 12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e



*Pi*

modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**Articolo 18: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.**

La Cooperativa ha dichiarato la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99.

**Articolo 19: Domicilio della Cooperativa.**

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni della Cooperativa, è la sede legale di Jonadi (VV), via Gandhi III trav. snc, pec: [vibosalus@pec.it](mailto:vibosalus@pec.it) - mail: [vibosalus@gmail.com](mailto:vibosalus@gmail.com) -

**Articolo 20: Spese contrattuali.**

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 16 ottobre 2018, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ed ha dichiarato inoltre, in data 07 novembre 2018 di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.

**Articolo 21: Registrazione.**

Per la registrazione del presente contratto si richiede l'applicazione della  
tassa di registro in misura fissa essendo l'importo del servizio soggetto a  
I.V.A..

**Articolo 22: Protocollo di legalità**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato in data  
08 novembre 2017 fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del  
Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni  
loro parte così da fare parte del presente contratto.

**Articolo 23: Norme di chiusura.**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al  
bando, al disciplinare ed al Capitolato Speciale, approvati con  
determinazione dirigenziale n. 827 del 13 agosto 2018. Si applicano inoltre  
le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del  
contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.


**Articolo 24: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa  
la Cooperativa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusiva-  
mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi  
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da  
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a  
video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto  
conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma  
autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

*Adriana Maria Stella Teti*



V

- PER LA COOPERATIVA: sig.ra Lucia Luzzza nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Michele Fratino



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 13, 16 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

#### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

#### **Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze





di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.



**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

**Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

- PER LA COOPERATIVA: sig.ra Lucia Luzzi nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Michele Fratino

